



Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali

A.S. 897 ed abb.

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	897 ed abb.
Titolo:	Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale
Iniziativa:	Parlamentare
Date:	
adozione quale testo base:	25 ottobre 2018
Commissione competente :	Commissione parlamentare per le questioni regionali
Sede:	consultiva

Contenuto

La proposta di legge in esame ha la finalità, enunciata **all'articolo 1**, di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nei diversi tipi di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. A tal fine, la proposta disciplina anche la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, una delega al Governo sulla formazione del personale dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. Tra i principi e criteri direttivi si ricorda la previsione che il personale di tali strutture sia in possesso, in aggiunta all'idoneità professionale, di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione che individua anche le modalità per la loro valutazione; la previsione che la valutazione dei requisiti di carattere attitudinale sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, con cadenza periodica, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dall'espletamento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità; la previsione, nel rispetto delle competenze regionali, di appositi percorsi di formazione professionale.

Al comma 2 è prevista un'ulteriore delega al Governo per la revisione della normativa in materia di esercizio dei servizi e delle strutture di assistenza sociale a ciclo residenziale e semiresidenziale. Tra i principi e criteri direttivi si segnala la ridefinizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi e la previsione di ulteriori requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni.

Per entrambe le deleghe è prevista **l'intesa** in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi.

L'articolo 3 demanda al Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa **intesa** in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e sentite le associazioni dei familiari degli utenti delle strutture, di definire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, linee guida sulle modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, al fine di garantire, ove possibile, le visite agli ospiti lungo l'intero arco della giornata.

L'articolo 4 prevede l'installazione, nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazioni

audio-video a colori le cui immagini sono criptate e conservate per sette giorni dalla data della registrazione, all'interno di un server locale, e per trentasei mesi dalla registrazione sul server di un *cloud storage* nazionale adeguato a gestire la continuità operativa e il *disaster recovery*. L'individuazione delle modalità attuative del piano è rimessa ad un DPCM da adottare previo **parere** della Conferenza unificata e del Garante per la protezione dei dati personali; sullo schema di DPCM è adottata anche il parere delle competenti Commissioni parlamentari. La disposizione prevede anche le sanzioni per la violazione dell'obbligo.

L'articolo 5 prevede l'attivazione di un piano straordinario di ispezioni presso i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia e le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori disagiati. Il piano sarà attivato dal Ministro della salute, di concerto con altri ministri (lavoro, famiglia, istruzione) e **d'intesa con** le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 6 introduce nel codice penale il reato di maltrattamento, percosse e lesioni in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative. Le tre fattispecie sono punite con le pene già previste per i reati di maltrattamento contro familiari e conviventi (da due a sei anni, articolo 572 del codice); percosse (fino a sei mesi, articolo 581) e lesioni (da sei mesi a tre anni, articolo 582), aumentate di un terzo.

L'articolo 7, con un'integrazione dell'articolo 463 del codice civile, esclude dalla successione per indegnità chi, serbando una condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie, abbia compiuto gravi violazioni degli obblighi di cura e di assistenza materiale e morale nei confronti della persona della cui successione si tratta.

L' articolo 8 prevede che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della legge,

L'articolo 9 reca le norme finanziarie.

L'articolo 10 specifica che le norme della legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento insiste su un intreccio di competenze: la competenza esclusiva dello Stato in materia di "**ordinamento civile e penale**" e di "**norme generali dell'istruzione**" (art. 117, secondo comma, lettere l) e n), della Costituzione: si vedano in particolare le disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 6 e 7); la competenza concorrente in materia di "**istruzione**" (art. 117, terzo comma: si vedano in particolare le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5) e la competenza residuale regionale in materia di **assistenza** (art. 117, quarto comma; si vedano in particolare le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5); come è noto, in presenza di situazioni analoghe di "intreccio di competenze" la giurisprudenza costituzionale ha giustificato l'intervento statale in presenza di adeguate procedure concertative tra Stato e regioni;

Al riguardo, il provvedimento prevede, all'articolo 2, l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'emanazione dei decreti legislativi in attuazione delle deleghe in materia di formazione del personale dei servizi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia e di riforma della normativa sulle strutture di assistenza sociale di tipo residenziale e semi-residenziale; all'articolo 3, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini della predisposizione delle linee-guida sulle modalità di visita alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali; all'articolo 4, il parere della Conferenza unificata sul DPCM chiamato a definire la disciplina attuativa in materia di installazione di sistemi di videosorveglianza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali; all'articolo 5, l'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la predisposizione del piano straordinario di ispezione nelle strutture;

Potrebbe tuttavia essere valutata l'opportunità, data la natura delle strutture coinvolte, alla cui gestione possono essere interessati anche gli enti locali, di prevedere piuttosto, agli articoli 3 e 5, l'intesa in sede di Conferenza unificata.

Senato: nota breve n. 74
Camera: nota Questioni regionali n. 18
9 aprile 2019

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
QR0018